



**Modulo D-cumulo: Dichiarazione relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa di cui agli Assi 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5**

**Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di finanziamento a valere su:  
Avviso pubblico ISI 2024**

**Numero domanda**

.....

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
C.F. ....  
residente in ..... Prov. ....  
via/piazza ..... n. ....  
CAP ..... Prov. .... in qualità di .....  
Legale rappresentante dell'impresa .....  
C.F. .... P.IVA .....  
con sede legale in .....  
via/piazza ..... n. ....

Preso atto

- che i finanziamenti di cui agli Assi 1 (1.1, 1.2), 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti:
  - Regolamento (UE) 2023/2831 - in vigore dal 1° gennaio 2024 che sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;
  - Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 50.000,00 euro nell'arco di tre anni;

- Regolamento (UE) n. 717/2014<sup>1</sup> relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 40.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che ai fini delle determinazioni del massimale devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- che i finanziamenti di cui agli Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei suindicati regolamenti, seguono le regole previste dall'articolo 5 "Cumulo" del regolamento europeo di riferimento, in particolare:
  - ❖ gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;
  - ❖ gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- che i finanziamenti di cui all'Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e stabilisce, tra l'altro che:
  - lo stesso indica agli articoli da 14 a 61 le specifiche categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica, precisando per ciascuna categoria i costi ammissibili, le intensità e/o i massimali d'aiuto che non devono essere superati;
  - per verificare il rispetto delle intensità massime d'aiuto indicate agli articoli da 14 a 61 del Regolamento stesso si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, progetto o impresa sovvenzionati<sup>2</sup>;
  - gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino differenti costi ammissibili individuabili; mentre, qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo è consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al suindicato Reg. (UE) 2022/2472<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria".

<sup>2</sup> Qualora finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da enti dell'Unione e non controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, si prendono in considerazione solo quest'ultimi per la verifica delle intensità massime d'aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso per gli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli previsti dalla normativa applicabile dell'Unione.

<sup>3</sup> Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali che non hanno costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili; gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze dal Reg. (UE) 2022/2472, da altro regolamento di esenzione per categoria o da decisione della Commissione.

- gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dallo stesso Regolamento;
- gli aiuti esentati ai sensi degli articoli da 14 a 36 del Regolamento (UE) 2022/2472<sup>4</sup> non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 146 del Regolamento (UE) 2021/2115<sup>5</sup> in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Regolamento (UE) 2022/2472;
- che laddove l'importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all'impresa, determini il superamento del massimale *de minimis* di riferimento o dell'intensità massima prevista nel Regolamento di esenzione, l'impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Bando.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato d.P.R.,

## DICHIARA

- ☐ **che l'impresa rispetta** i suindicati *de minimis* e intensità di aiuto previste dai Regolamenti europei;
- ☐ **che l'impresa non ha beneficiato**, per il progetto proposto nell'ambito dell'Avviso Pubblico Inail ISI 2024 e segnatamente per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato né di altri aiuti *de minimis* che comportano complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto all'Inail il superamento dell'intensità stabilita in un Regolamento di esenzione o dell'importo di aiuto *de minimis*;
- ☐ **che l'impresa ha beneficiato**, nel periodo successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda, di aiuti di Stato o aiuti "de minimis" per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_, come specificato nella tabella seguente:

<sup>4</sup> Aiuti a favore di PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, aiuti per la tutela dell'ambiente nell'agricoltura e aiuti agli investimenti per preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole.

<sup>5</sup> Pagamenti erogati in base al Reg. 2021/2115 e pagamenti erogati a titolo di finanziamento nazionale integrativo per lo sviluppo rurale per interventi nel campo di applicazione dell'art. 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tipologia contributi / agevolazioni	Ente erogatore	Normativa di riferimento	Importo ricevuto	Data
In conto capitale				
In conto interessi				
Sgravi fiscali				
Garanzie sui prestiti				
Altro				

☐ **che l'impresa rispetta il divieto di doppio finanziamento**, per il quale la medesima voce di costo di un intervento non può essere coperto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

#### Assume l'impegno

di comunicare tempestivamente all'Inail qualsiasi variazione della situazione sopra descritta intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

Per quanto riferito al trattamento e all'utilizzo dei dati personali si rimanda al contenuto del modulo di domanda (modulo A), del quale il presente documento costituisce un allegato.

Luogo e data

.....

Firma per esteso e leggibile

.....

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.